

Roma, 12 giugno 2013  
Federutility Prot. n. 1096/2013/AG/PR/gn  
Federambiente Prot. 705/DF

Al Presidente  
Sergio Santoro  
Autorità per la Vigilanza sui contratti  
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture  
Via di Ripetta 246  
00186 Roma

e. p.c.:

Al Consigliere Relatore  
Sergio Gallo

Oggetto: Chiarimenti in merito alla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 22/5/2013 n. 26 recante "Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012".

Come noto, la Legge 190/2012 (c.d. anti-corrruzione) ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di disposizioni volte a garantire la trasparenza e la pubblicità dell'azione amministrativa. Dal punto di vista "soggettivo", tra i destinatari delle nuove misure risultano ricomprese, tra gli altri, le "società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".

Le scriventi federazioni, che rappresentano le imprese a partecipazione pubblica operanti nei settori Energia Elettrica, Gas, Acqua ed Igiene ambientale, pongono alla Sua attenzione un dubbio interpretativo inerente la Deliberazione n. 26/2013 dell'Autorità da Lei rappresentata recante "Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012".

Tra gli obblighi di trasparenza imposti dai commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge anti-corrruzione, è prevista la pubblicazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni, di una serie di dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (comma 16, lettera b). Con particolare riferimento a detti procedimenti, il comma 32 del medesimo articolo specifica le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare. Da una lettura sistematica delle norme della legge 190, l'attuazione dei commi 15 e 16 e, conseguentemente, per effetto del richiamo espresso ivi contenuto, anche del comma 32, resta,

a nostro avviso, subordinata all'emanazione dei decreti ministeriali secondo quanto disposto dal comma 31 dello stesso provvedimento.

Tale interpretazione sembrerebbe trovare conferma in un parere reso dal Ministero della Giustizia ad ASSTRA – associazione che rappresenta il settore del trasporto pubblico regionale e locale - avente ad oggetto una richiesta di chiarimenti proprio in merito alla decorrenza della piena operatività delle misure recate dal comma 32 , alla luce della previsione di cui al comma 31 citato. Il Dicastero - nella nota che si allega alla presente - ha ritenuto che “la piena operatività degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 – richiedendo l’esatta precisazione delle informazioni rilevanti ed una compiuta disciplina delle modalità di pubblicazione – presuppone l’emanazione dei decreti di cui al comma 31 dello stesso articolo”. Allo stato attuale, i decreti in parola non risultano ancora emanati.

Pur accogliendo positivamente la Determinazione n. 26, che rappresenta un’interessante iniziativa in quanto finalizzata ad individuare puntualmente, fugando ogni dubbio interpretativo, le informazioni oggetto di pubblicazione e a riordinare i dati già in possesso dell’Autorità per il tramite dell’Osservatorio dei contratti pubblici, si riscontrano delle criticità collegate alla decorrenza degli adempimenti. Infatti, la Deliberazione *de qua*, imponendo, con riferimento agli open data, l’obbligo di inviare – entro il 15 giugno - una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento, con l’indicazione dell’URL di pubblicazione delle informazioni, sembrerebbe basarsi sul presupposto che i soggetti interessati dalle norme suddette abbiano già posto in essere gli adempimenti individuati dal comma 32. Tale impostazione parrebbe in evidente contrasto con le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia.

A nostro avviso, infatti, la piena efficacia degli adempimenti introdotti dal comma 32 è subordinata alla completa definizione del quadro normativo di riferimento, composto dalla Deliberazione dell’AVCP e dai decreti ministeriali di cui al comma 31.

Alla luce delle considerazioni esposte, e, soprattutto, della posizione espressa dal Ministero della Giustizia, si richiede un chiarimento sulla decorrenza degli obblighi derivanti dalla Deliberazione n. 26/2013 a carico delle aziende associate che Federutility e Federambiente rappresentano.

In attesa di un Suo autorevole riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.


II PRESIDENTE

(Roberto Bazzano)



II PRESIDENTE

(Daniele Fortini)



All.to : c.s.